I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 603/1999 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 1999

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spago per legare, di polipropilene, originario della Polonia, della Repubblica ceca e dell'Ungheria e che sancisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Il regolamento (CE) n. 2107/98 della Commissione [2] (in appresso denominato «il regolamento sui dazi provvisori») ha istituito dazi provvisori sulle importazioni di spago per legare di polipropilene originario della Polonia, della Repubblica ceca, dell'Ungheria e dell'Arabia Saudita. Tutti i produttori esportatori ungheresi hanno collaborato e un produttore esportatore ceco che ha collaborato hanno offerto impegni sui prezzi, accettati dal regolamento (CE) n. 2649/98 della Commissione.

B. PROCEDURA SUCCESSIVA

(2) Successivamente all'istituzione delle misure provvisorie, alcuni produttori esportatori e alcuni importatori del prodotto in questione hanno presentato osservazioni per iscritto. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite.

(3) Dopo la pubblicazione del regolamento sui dazi provvisori la Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie per le sue conclusioni definitive e ha svolto inchieste nei confronti delle seguenti società:

a) *Produttori comunitari denunzianti*

— Pippo Tuote Oy, Outokumpu (Finlandia)

— Irish ropes, Kildare (Irlanda)

b) *Produttore esportatore*

WKI Isoliertechnik Spolska z.o.o., Weltyn (Polonia)

(4) Le parti sono state informate in merito ai fatti e alle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre concesso loro un periodo entro il quale comunicare le loro osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.

(5) Si sono esaminate le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate e, se del caso, se ne è tenuto conto ai fini delle conclusioni definitive.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(6) In mancanza di nuove informazioni, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai punti 6-8 del regolamento sui dazi provvisori.

D. DUMPING

1. Polonia

a) *Cooperazione*

(7) Come indicato al punto 9 del regolamento sui dazi provvisori, le risposte al questionario di due società sono state considerate inadeguate ai fini

[1] GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18).

[2] GU L 267 del 2. 10. 1998, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2649/98 (GU L 335 del 10. 12. 1998, pag. 41).

dell'inchiesta, in quanto le informazioni fornite non consentivano di determinare con precisione i valori normali o i prezzi all'esportazione. Dopo l'adozione delle misure provvisorie, queste due società hanno chiesto di poter correggere le lacune delle informazioni presentate, domandando inoltre che fosse concessa loro la possibilità di una verifica oltre i termini stabiliti.

(8) Una delle due società sosteneva di essere una piccola impresa, con una modesta attività di esportazione nel periodo dell'inchiesta e risorse limitate per far fronte ai requisiti dell'inchiesta. Non si è potuto tuttavia accogliere la richiesta di verifica oltre i termini stabiliti in quanto, com'era già stato chiarito alla società nell'informarla che la sua cooperazione era insufficiente, si sarebbe commessa una discriminazione ai danni di altre società che si erano sforzate di cooperare correttamente. Questa società, inoltre, era stata debitamente informata delle conseguenze della sua omessa collaborazione, e le erano state già offerte varie occasioni di colmare le lacune presenti nelle sue risposte al questionario.

(9) L'altra società ha giustificato la sua richiesta sostenendo di aver erroneamente ritenuto di operare a un livello diverso rispetto a tutte le altre imprese polacche oggetto dell'inchiesta, in quanto produceva spago per legare soprattutto in un regime di perfezionamento passivo, in cui materie prime acquistate sul mercato comunitario erano trasformate in prodotti finiti in Polonia che venivano quindi riesportati per essere venduti nella Comunità. Questa particolare situazione aveva indotto la società a ritenere — erroneamente — che l'inchiesta antidumping in quanto tale non l'avrebbe riguardata, e per questo motivo la società non aveva originariamente inviato una risposta completa al questionario. La Commissione ha ritenuto che, data la situazione particolare di tale società rispetto agli altri produttori polacchi, il fatto di permetterle di presentare ulteriori informazioni non avrebbe costituito una discriminazione nei confronti delle altre società che avevano collaborato. Si è pertanto data alla società in questione un'ulteriore possibilità di presentare le informazioni necessarie, che sono state debitamente verificate. I risultati della verifica sono riportati nei punti 13 e 15.

(10) Una terza società, manifestatasi solo dopo che il regolamento sui dazi provvisori era stato pubblicato, ha chiesto che le fosse consentito di collaborare al procedimento. La richiesta è stata respinta in quanto la scadenza per rispondere al questionario era abbondantemente trascorsa.

b) *Valore normale*

(11) Due società hanno contestato il margine di profitto utilizzato dalla Commissione per ricostruire i valori normali e hanno proposto di utilizzare un margine di profitto inferiore. Una società ha sostenuto che il margine di profitto utilizzato per ricostruire il valore normale non teneva conto del fatto che i margini di profitto nel settore degli spaghi per legare sono piuttosto bassi e tendono ad essere pesantemente influenzati da fluttuazioni stagionali e climatiche. Il margine alternativo suggerito da questa società era quello conseguito per tutte le attività svolte, ivi compresi i prodotti diversi da quelli oggetto dell'inchiesta. L'altra società ha sostenuto che, dato il suo arrivo relativamente recente tra i produttori di spago per legare, non aveva di fatto alcuna possibilità di influenzare il preesistente livello dei prezzi di vendita sul mercato, e di ottenere quindi il margine più elevato calcolato dalla Commissione.

La Commissione ritiene che il margine di profitto utilizzato per costruire il valore normale sia stato determinato correttamente, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base, vale a dire in base alla media ponderata dei profitti realizzati sulle vendite sul mercato interno dall'unico produttore esportatore polacco che ha collaborato che aveva quantitativi sufficienti di vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali. Di conseguenza, non è stato possibile accogliere tali richieste.

(12) Nel riesaminare i calcoli, si è deciso che un adeguamento per le caratteristiche tecniche apportato nel ricostruire il valore normale per tre produttori esportatori polacchi non era necessario (cfr. punto 18).

(13) Per quanto riguarda la società WKI Isoliertechnik Spolska z.o.o. (in appresso denominata «WKI»), i quantitativi delle sue vendite di spago per legare sul mercato interno polacco erano complessivamente rappresentativi, vale a dire che corrispondevano ad almeno il 5 % dei quantitativi esportati nella Comunità. Tuttavia, i singoli tipi di spago per legare venduti per l'esportazione nella Comunità non corrispondevano a quelli venduti sul mercato interno. Il valore normale è stato pertanto costruito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base. Quanto a tutti gli altri produttori esportatori polacchi che hanno collaborato, il valore normale è stato calcolato sulla base del costo di produzione in Polonia (ivi comprese le spese generali, amministrative e di vendita, o SGAV, maggiorate di un ragionevole profitto. Si sono utilizzate le SGAV della società in questione. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base, il tasso di profitto è stato calcolato in base al tasso di profitto effettivo stabilito per l'unico produttore polacco che ha collaborato e che ha effettuato quantitativi sufficienti di vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali.

c) *Prezzo all'esportazione, confronto e margine di dumping*

(14) Una volta comunicate le risultanze provvisorie della Commissione, una società ha individuato un errore nel calcolo del suo margine di dumping. Il calcolo è stato nuovamente verificato e si è provveduto a correggere l'errore. I produttori esportatori polacchi non hanno presentato altre osservazioni a questo proposito. Dopo la revisione dei calcoli, i margini di dumping sono i seguenti:

— BZLP Bezalin: 17,2 %

— CZWC Chemitex: 20,3 %

— PAT Defalin s.a.: 16,3 %

— Industrial Chemistry Research Institute: 28,4 %

— Terplast sp z.o.o.: 23,0 %

(15) Nel caso della WKI, tutte le vendite del prodotto in questione sul mercato comunitario sono state effettuate a clienti collegati nella Comunità. I prezzi all'esportazione sono stati pertanto costruiti, conformemente all'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base, in funzione del prezzo al quale i prodotti importati sono stati rivenduti al primo acquirente indipendente nella Comunità. Per questa società, si sono messe a confronto la media ponderata del valore normale per tipo del prodotto in esame e la media ponderata del prezzo all'esportazione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base. La media ponderata del margine di dumping così stabilita, espressa in percentuale del prezzo cif all'importazione franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

— WKI Isoliertechnik Spolska z.o.o., Weltyn 46 %

(16) Considerando che il volume delle importazioni corrispondenti ai produttori esportatori polacchi che hanno collaborato, dopo l'inclusione della WKI, è passato da meno del 70 % a più del 90 %, il margine di dumping residuo per la Polonia è stato rivisto. Tale margine di dumping residuo, fissato ora al livello del margine di dumping più elevato riscontrato per una società polacca che ha collaborato ed espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 46 %.

2. **Repubblica ceca**

a) *Valore normale*

(17) Uno dei due produttori esportatori cechi ha sostenuto che il valore normale era stato costruito per vari tipi di spago per legare per i quali c'erano state vendite sul mercato interno. Secondo questa società, il valore normale relativo a questi tipi di prodotto avrebbe dovuto basarsi sui prezzi delle vendite corrispondenti sul mercato interno. Non si è potuta tuttavia accogliere questa richiesta, in quanto generalmente i prodotti venduti sul mercato interno non corrispondevano a quelli venduti sul mercato d'esportazione e, nei prochissimi casi in cui a dire della società vi corrispondevano, tali vendite non erano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.

(18) La stessa società ha contestato un piccolo adeguamento per le caratteristiche tecniche apportato dalla Commissione nel regolamento sui dazi provvisori nel costruire il valore normale. Dopo aver attentamente esaminato gli argomenti proposti, si è concluso che, in ultima analisi, l'adeguamento non poteva essere giustificato, e i calcoli sono stati corretti di conseguenza.

(19) La stessa società, infine, ha anche sostenuto che il tasso di profitto utilizzato dalla Commissione per costruire il valore normale era troppo elevato e non corrispondeva all'effettiva redditività del settore degli spaghi per legare, che era in realtà inferiore. A questo proposito si ricorda che il margine di profitto è stato calcolato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base, in funzione dei profitti ottenuti dal produttore in questione sulle vendite sul mercato interno del prodotto simile. La richiesta è stata pertanto respinta e le conclusioni provvisorie a questo riguardo sono confermate.

b) *Prezzo all'esportazione*

(20) Non si sono ricevute osservazioni a questo proposito.

c) *Confronto*

(21) Entrambe le società ceche hanno chiesto un adeguamento per lo stadio commerciale, sostenendo che le vendite sul mercato interno erano destinate a utilizzatori finali, mentre quelle all'esportazione erano destinate a rivenditori. Tuttavia, non è stato presentato alcun elemento di prova attendibile a sostegno di questa affermazione. Nel caso di una società si è invece stabilito che sia le vendite all'esportazione, sia quelle sul mercato interno erano state effettuate a utilizzatori finali; nel caso dell'altra società, si è riscontrato che buona parte delle vendite sul mercato interno erano effettuate a rivenditori e la società non ha saputo dimostrare che c'erano chiare e sistematicamente differenze di funzioni e di prezzi del venditore per i diversi stadi commerciali su quel mercato. Non si sono dunque potute accogliere queste richieste.

(22) Una società ha sostenuto che si erano confrontate le esportazioni con operazioni sul mercato interno di volumi sostanzialmente inferiori, il cui prezzo di vendita superiore sarebbe quindi stato normale. Tuttavia si è rilevato che le vendite sul mercato interno erano sufficientemente rappresentativi ed erano state effettuate nel corso di normali

operazioni commerciali e che quindi consentivano un equo confronto, che è stato effettuato conformemente all'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base. In ogni caso, il semplice fatto che la media del quantitativo venduto per operazione sul mercato interno fosse inferiore alla media del quantitativo venduto per operazioni sul mercato di esportazione non è considerato sufficiente per un adeguamento del valore normale.

d) *Margine di dumping*

(23) Dopo la revisione dei calcoli, i margini di dumping sono i seguenti:

— Lanex a.s.: 24,8 %

— Juta a.s.: 21,8 %

Il margine di dumping residuo è fissato al 24,8 %.

3. **Ungheria**

a) *Valore normale*

(24) Una società ha contestato il metodo utilizzato dalla Commissione per determinare il valore normale costruito. Tale società ha sostenuto che nel valore normale costruito non si sarebbero dovute inserire le spese SGAV relative alla sua consociata controllata al 100 %, in quanto tale consociata svolgeva attività di vendita diverse. Dalla verifica, tuttavia, è emerso che la stragrande maggioranza delle vendite di spago per legare sul mercato interno erano state effettuate tramite questa consociata. Dato che le SGAV erano state evidentemente sostenute nella vendita di spago per legare sul mercato interno, era logico tenerne conto nel calcolo dei costi della consociata. Nel determinare le SGAV della casa madre, dunque, si è tenuto conto di queste spese. Si confermano pertanto le conclusioni provvisorie a questo riguardo.

(25) Un'altra società ha sostenuto che il costo di produzione che aveva indicato per un determinato tipo di spago per legare per un mese era superiore a quello degli altri mesi e doveva pertanto essere ignorato. La società però non ha dato alcuna spiegazione soddisfacente del motivo per cui si era verificata questa anomalia e la richiesta è stata quindi respinta.

b) *Prezzo all'esportazione, confronto e margine di dumping*

(26) La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione relativa a quanto specificato nel regolamento sui dazi provvisori in merito alla determinazione del prezzo all'esportazione, al confronto e al margine di dumping. Si confermano pertanto le conclusioni provvisorie relative ai margini di dumping, ai seguenti livelli:

— Elso Magyar Kenderfono Rt: 33,3 %

— Partium '70 Rt: 12,1 %

— Tiszai Vegyi Kombinat Rt: 26,4 %

Il margine di dumping residuo rimane pari al 33,3 %.

4. **Arabia Saudita**

(27) Alla luce delle conclusioni sulla soglia di pregiudizio (cfr. punto 71), non si è proceduto ad alcuna determinazione definitiva dal dumping per quanto riguarda l'unico produttore esportatore che ha collaborato.

E. INDUSTRIA COMUNITARIA

(28) In mancanza di nuove informazioni, si confermano le conclusioni provvisorie di cui al punto 35 del regolamento sui dazi provvisori.

F. PREGIUDIZIO

1. **Osservazioni generali**

(29) Alla luce delle conclusioni sulla soglia di pregiudizio (cfr. punto 71), nell'analisi del pregiudizio non si è tenuto conto delle importazioni dall'Arabia Saudita.

2. **Consumo nella Comunità**

(30) Nel determinare il consumo totale apparente del mercato comunitario, si sono sommate tutte le vendite dell'industria comunitaria e le vendite dei rimanenti produttori comunitari che non hanno collaborato sul mercato comunitario alle importazioni nello stesso mercato.

Ai fini delle conclusioni definitive, il volume delle importazioni è stato determinato in base ai dati Eurostat corretti come specificato al punto 36 del regolamento sui dazi provvisori. Dopo l'istituzione dei dazi provvisori, la Commissione ha portato avanti la sua inchiesta e ha raccolto e verificato nuovi dati. Ciò ha portato a un cambiamento del consumo apparente per il periodo in esame (vale a dire il periodo dal 1994 al periodo dell'inchiesta) a causa delle correzioni apportate soprattutto ai dati relativi alla Polonia. Su tali basi, il consumo comunitario è passato dalle 40 231 t del 1994 alle 51 788 t del 1996, mantenendosi poi relativamente stabile e raggiungendo le 51 288 t nel periodo dell'inchiesta, con un incremento complessivo del 27 % nel periodo in esame.

3. **Denuncia di comportamento anticoncorrenziale**

(31) Nelle osservazioni presentate successivamente alla comunicazione delle conclusioni provvisorie, i produttori esportatori polacchi hanno continuato a sostenere che il calcolo dei margini di sottoquotazione dei prezzi e le conclusioni sugli altri fattori di pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse della Comunità erano viziate a causa di due inchieste che sarebbero state avviate dalla Commissione contro le pratiche anticoncorrenziali dei produttori comunitari di granulati di polipropilene e contro i produttori comunitari di spago per legare.

(32) I produttori esportatori polacchi non hanno tuttavia documentato quanto affermavano, e cioè che esisteva una pratica concertata in relazione alle materie prime e allo spago per legare. L'inchiesta avviata nel 1995 riguardo alle olefine e alle polilefine (causa IV/E-2/35.765) ha dato risultanze negative, e il caso è stato chiuso. Per quanto riguarda lo spago per legare, la Commissione ha stabilito che non erano state presentate denunce ufficiali e che non erano in corso inchieste.

(33) Alcune delle parti interessate hanno inoltre sostenuto che c'erano state delle discussioni tra i produttori comunitari e i produttori esportatori polacchi, che costituivano di per sé un comportamento anticoncorrenziale. Si noti tuttavia che tali consultazioni s'erano tenute nel quadro dell'accordo sui tessili, come previsto da tale accordo.

(34) Alla luce di quanto sopra, si è concluso che le suddette argomentazioni erano ingiustificate.

4. **Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping**

a) *Cumulo*

(35) Dato che per i tre paesi rimanenti, vale a dire la Repubblica ceca, l'Ungheria e la Polonia, non si sono ricevute nuove informazioni, si confermano le conclusioni raggiunte al punto 37 del regolamento sui dazi provvisori.

b) *Volume, valore e quota di mercato delle importazioni dai paesi esportatori interessati*

(36) Il volume delle importazioni dagli altri tre paesi interessati è passato da 5 264 t nel 1994 a 14 147 t nel periodo dell'inchiesta, con un aumento del 169 %.

(37) In termini di quota mercato rispetto al consumo comunitario complessivo, la penetrazione del mercato delle importazioni oggetto di dumping dai tre paesi interessati è salita dal 13 % nel 1994 al 27,6 % nel periodo dell'inchiesta in termini di volume, con un incremento del 111 %.

c) *Prezzi delle importazioni oggetto di dumping*

(38) I risultati del confronto hanno dimostrato che i campi di variazione dei margini di sottoquotazioni dei prezzi (calcolati raffrontando le medie ponderate), espressi in percentuale dei prezzi di vendita medi dell'industria comunitaria, erano i seguenti: per la Polonia, dal 4,7 al 16,3 %, con una media ponderata complessiva dell'11,9 %, per la Repubblica ceca dal 16,1 al 19,2 %, con una media ponderata complessiva del 16,1 %, e per l'Ungheria dal 16,9 al 21,4 %, con una media ponderata complessiva del 18,2 %.

(39) Un produttore ungherese ha sostenuto che la Commissione, nel calcolo della sottoquotazione, doveva tener conto del prezzo al quale tale società aveva acquistato i granulati di polipropilene in Ungheria. Questa argomentazione va respinta in quanto nell'analisi della sottoquotazione di prezzi si confrontano i prezzi effettivi di importazione nella Comunità con i prezzi effettivi dell'industria comunitaria.

5. **Situazione dell'industria comunitaria**

(40) Come indicato al punto 3, successivamente alla pubblicazione del regolamento sui dazi provvisori la Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie per le sue conclusioni definitive e ha svolto inchieste presso le sedi dei produttori comunitari del prodotto in questione. Ciò ha portato a conclusioni sugli indicatori di pregiudizio per l'industria comunitaria significativamente diverse rispetto a quelle illustrate nel regolamento sui dazi provvisori. Per completezza, si riportano in appresso gli indicatori di pregiudizio.

a) *Produzione, capacità produttiva e utilizzo della capacità produttiva*

(41) Nel periodo in esame la produzione dell'industria comunitaria è aumentata, passando da 28 877 t nel 1994 a 33 557 t nel periodo dell'inchiesta. L'aumento complessivo è pari al 16 %. L'incremento della produzione è stato inferiore a quello del consumo nella Comunità, che nel periodo in esame è aumentato del 27 %.

(42) La capacità produttiva, calcolata in base al metodo illustrato al punto 43 del regolamento sui dazi provvisori, è aumentata dalle 42 232 t del 1994 alle

46 484 t nel periodo dell'inchiesta, con un incremento del 10 %. L'incremento è stato conforme alle aspettative di espansione del mercato. Il tasso di utilizzazione degli impianti è lievemente aumentato nel periodo in esame, passando dal 68,4 % del 1994 al 72,2 % del periodo dell'inchiesta.

b) *Volume delle vendite*

(43) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria nel mercato comunitario è aumentato nel periodo in esame, passando dalle 24 840 t del 1994 alle 26 796 t del periodo dell'inchiesta. L'aumento complessivo è pari all'8 %.

c) *Quota di mercato*

(44) La quota di mercato dell'industria comunitaria è scesa dal 61,7 % del 1994 al 58,3 % nel 1995, al 57,7 % nel 1996 e al 52,2 % nel periodo dell'inchiesta. La perdita globale di quota di mercato tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta è stata di 9,5 % punti percentuali.

d) *Scorte*

(45) Tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta le scorte sono notevolmente aumentate, registrando un incremento del 42 %.

e) *Prezzo medio di vendita ed evoluzione dei prezzi*

(46) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi del prodotto in questione venduto dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità è stata soggetta a fluttuazioni, con un aumento complessivo dell'11 %.

f) *Redditività*

(47) La redditività dell'industria comunitaria, espressa in percentuale delle vendite nette, è scesa da un profitto medio ponderato del 3,5 % nel 1994 a un profitto medio ponderato dell'1,3 % nel periodo dell'inchiesta. Si noti però che la situazione finanziaria si è deteriorata soprattutto a partire dal 1995, passando da un profitto del 13,4 % a un profitto dell'1,3 % nel periodo dell'inchiesta.

g) *Investimenti*

(48) Gli investimenti annui dell'industria comunitaria sono globalmente aumentati, passando da 1,17 milioni di ECU nel 1994 a 1,29 milioni di ECU nel periodo dell'inchiesta, con un volume massimo di 3,26 milioni di ECU nel 1996. Questo andamento corrisponde a una crescita globale dell'11 % nel periodo in esame.

h) *Occupazione*

(49) L'occupazione è salita da 590 addetti nel 1994 a 722 addetti nel 1995; dopo il 1995 l'occupazione nell'industria comunitaria è scesa a 669 addetti, con un calo del 7,3 %.

i) *Osservazioni relative al pregiudizio*

(50) Alcune parti interessate hanno sostenuto che la situazione dell'industria comunitaria si può considerare stabile o positiva. La diminuzione di quota di mercato e di redditività registrata nel periodo in esame, non sarebbe un indicatore di pregiudizio essendo compensata da un miglioramento di altri indicatori di pregiudizio.

A questo proposito si ricordi che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base, nessun fattore di pregiudizio può di per sé fornire indicazioni decisive rispetto alla situazione dell'industria comunitaria. Nel caso attuale, non c'è dubbio che indicatori di pregiudizio quali la produzione comunitaria, l'utilizzo della capacità produttiva, le vendite, il prezzo di vendita, gli investimenti e l'occupazione non hanno avuto una tendenza negativa nel periodo in esame.

A questo proposito, si noti che la situazione di cui sopra va vista alla luce di una prolungata espansione del consumo comunitario. In effetti, nel periodo in esame la produzione è aumentata a un ritmo inferiore rispetto al consumo nella Comunità. Nonostante l'aumento della produttività nello stesso periodo, inoltre, l'industria comunitaria ha accusato una significativa perdita di quota di mercato in una fase in cui il consumo comunitario è aumentato del 27 %. A partire dal 1995, inoltre si è registrato un significativo deterioramento dei risultati finanziari dell'industria comunitaria, con un crollo dei profitti dal 13,4 % all'1,3 % delle vendite nette nel periodo dell'inchiesta, e le importazioni oggetto di dumping hanno esercitato una notevole pressione sui prezzi in tutto il periodo in esame, con una sottoquotazione dei prezzi fino al 21,4 % nel periodo dell'inchiesta.

(51) I produttori esportatori hanno sostenuto che nel periodo dell'inchiesta l'occupazione era cresciuta. Si noti anche, però, che dopo l'aumento del 1996 nel periodo dell'inchiesta i livelli occupazionali erano di nuovo in calo. Per quanto riguarda gli investimenti, si noti che nel 1996 un produttore comunitario ha subito l'incendio di una fabbrica e ha dovuto sostituire i suoi macchinari di produzione. Questo è uno dei motivi dell'aumento degli investimenti rilevato nel periodo dell'inchiesta.

6. **Conclusione relative al pregiudizio**

(52) In assenza di altre osservazioni relative alla situazione dell'industria comunitaria e alla luce di quanto sopra, si conferma la conclusione che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento di base, come indicato ai punti 36-51 del regolamento sui dazi provvisori.

G. **CAUSA DEL PREGIUDIZIO**

1. **Effetti delle importazioni oggetto di dumping**

(53) Alla luce delle conclusioni sul cumulo di cui al punto 35, sono state modificate di conseguenza le conclusioni relative al volume e alla quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. È emerso che il volume delle importazioni oggetto di dumping dalla Polonia, dalla Repubblica ceca e dall'Ungheria è sostanzialmente aumentato tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta (169 %). Si noti che tra il 1994 e il 1995 il volume delle importazioni oggetto di dumping nella Comunità è aumentato del 62 % e tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta è ancora aumentato in misura significativa. Di conseguenza, la quota di mercato cumulata complessiva delle importazioni provenienti dai tre paesi esportatori interessati è aumentata dal 13,1 % del 1994 al 27,6 % del periodo dell'inchiesta, vale a dire di 14,5 punti percentuali. La quota di mercato dell'industria comunitaria è invece diminuita di 9,5 punti percentuali tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta. Si noti inoltre che, solo tra il 1996 e il 1997, nel periodo in cui le importazioni dai paesi esportatori interessati sono aumentate in misura maggiore, l'industria comunitaria ha perso il 5,4 % della quota di mercato.

(54) È emerso anche che i prezzi delle importazioni oggetto di dumping sottoquotavano significativamente i prezzi dell'industria comunitaria per tutto il periodo in esame, compreso il periodo dal 1995 in poi, esercitando pertanto una pressione verso il basso sui prezzi di vendita dell'industria comunitaria.

Il calo di redditività registrato dall'industria comunitaria tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta è dunque chiaramente collegato alla depressione dei prezzi di vendita in quel periodo, che a sua volta si è verificata in una fase di significativa sottoquotazione dei prezzi da parte delle importazioni oggetto di dumping.

(55) Un produttore esportatore ha sostenuto che il volume delle sue esportazioni verso la Comunità era stato talmente modesto rispetto al consumo comunitario del prodotto in esame nel periodo dell'inchiesta che ben difficilmente poteva aver arrecato qualsiasi pregiudizio all'industria comunitaria. Si è dovuta respingere questa argomentazione in quanto il volume delle esportazioni di una singola società non è pertinente nella determinazione del pregiudizio arrecato all'industria comunitaria, che viene valutato in rapporto ai paesi e non alle singole imprese.

2. **Effetti di altri fattori**

a) *Osservazioni di carattere generale*

(56) I produttori esportatori che hanno collaborato hanno sostenuto che qualsiasi pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria non poteva essere imputabile alle importazioni originarie dei tre paesi in questione.

Questi produttori sostenevano infatti che la redditività dell'industria comunitaria era diminuita tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta a causa dei prezzi gonfiati pagati dall'industria comunitaria per le materie prime. I produttori sostenevano inoltre che qualsiasi calo della redditività in questo periodo era dovuto anche all'aumento delle spese generali, in particolare alle spese per ammortamenti e interessi, a seguito dei consistenti investimenti effettuati dall'industria comunitaria.

La Commissione ha già esaminato, nel punto 58 del regolamento sui dazi provvisori, la questione del prezzo delle materie prime, stabilendo che l'industria comunitaria non aveva potuto alzare sufficientemente i prezzi a causa della significativa sottoquotazione dei prezzi riscontrata per le importazioni dai paesi esportatori in questione.

(57) Inoltre, per quanto riguarda l'impatto sulla redditività degli investimenti effettuati dall'industria comunitaria, si è riscontrato che tali investimenti hanno avuto un impatto marginale sui costi di produzione dell'industria comunitaria nel periodo in esame, soprattutto perché qualsiasi costo connesso a tali nuovi investimenti è stato compensato da miglioramenti della produttività e da una riduzione complessiva delle altre spese amministrative e generali.

b) *Altre importazioni*

(58) Non sono state ricevute ulteriori osservazioni per quanto riguarda l'effetto di importazioni da altri paesi. Sono dunque confermate le conclusioni sugli effetti delle importazioni da paesi diversi dalla

Polonia, dalla Repubblica ceca e dall'Ungheria sulla situazione pregiudizievole dell'industria comunitaria, come indicato al punto 54 del regolamento sui dazi provvisori.

c) *Accordi europei*

(59) I produttori esportatori ungheresi hanno sostenuto che, nelle sue conclusioni preliminari, la Commissione non aveva distinto la crescita delle importazioni provocata dal dumping e quella prevedibile a seguito dell'attuazione dell'Accordo europeo, che si traduce in un maggiore accesso al mercato comunitario.

Sebbene miri chiaramente a istituire relazioni commerciali preferenziali con l'Ungheria, riducendo progressivamente dal 9 % allo 0 % il dazio sulle importazioni di spago per legare, l'Accordo europeo non impedisce alla Commissione di adottare misure qualora siano state accertate pratiche commerciali scorrette. I livelli di sottoquotazione e di dumping riscontrati per i tre paesi oggetto della presente inchiesta, inoltre, non si possono spiegare con la riduzione del dazio precedentemente in vigore. Poste queste premesse, la progressiva eliminazione del dazio non si può considerare sufficiente per inficiare il nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria.

Questa argomentazione dev'essere quindi respinta.

d) *Effetti dello smantellamento dell'AMF*

(60) I produttori esportatori polacchi hanno sostenuto che, nelle sue conclusioni preliminari, la Commissione non aveva tenuto conto del fatto che lo smantellamento dell'AMF avrebbe portato a una perdita di quota di mercato e spiega, in una certa misura, la depressione dei prezzi subita dall'industria comunitaria.

Si noti che nel periodo dell'inchiesta le importazioni dalla Polonia erano soggette a un regime di contingenti, conformemente all'accordo sui tessili tra la Comunità e la Polonia. I contingenti previsti per il 1995, per il 1996 e per il 1997 erano rispettivamente di 5 281, 5 545 e 5 823 t. I produttori esportatori polacchi non hanno utilizzato fino in fondo il contingente loro assegnato per il 1995 e il 1996. Solo nel periodo dell'inchiesta i produttori esportatori polacchi hanno utilizzato fino in fondo il loro contingente. La tendenza all'aumento delle importazioni originarie della Polonia ha coinciso con la presenza del dumping.

A questo proposito, si è concluso che ad arrecare pregiudizio all'industria comunitaria non è stato di per sé l'aumento delle esportazioni verso la Comunità, quanto piuttosto il fatto che tali esportazioni sono state effettuate, come stabilito nell'inchiesta, a prezzi di dumping pregiudizievoli. Lo smantellamento del sistema di contingenti previsto dall'AMF, inoltre, si è verificato nel 1998, vale a dire dopo il periodo dell'inchiesta.

In questo caso, quindi, si direbbe che lo smantellamento dell'AMF sia irrilevante.

e) *Effetti di cattive condizioni meteorologiche*

(61) Alcuni produttori esportatori hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non era dovuto alle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, ma all'aumento dei costi derivante da una presunta riduzione del consumo che sarebbe stata provocata dalle condizioni meteorologiche avverse.

È emerso che il consumo nella Comunità è aumentato nel periodo dell'inchiesta, in cui le importazioni dai paesi interessati sono aumentate del 169 % indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. È chiaro che l'industria comunitaria ha perso quota di mercato soprattutto a causa dell'aumentata presenza delle importazioni oggetto di dumping, piuttosto che delle condizioni meteorologiche.

f) *Sovraccapacità produttiva dell'industria comunitaria*

(62) Alcune parti interessate hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non era dovuto alle importazioni oggetto di dumping, ma alla sovraccapacità produttiva.

Nel corso dell'inchiesta si è stabilito che la produzione comunitaria non era sufficiente a rifornire il mercato comunitario di spago per legare. L'argomentazione relativa alla presunta sovraccapacità dev'essere quindi respinta.

g) *Cambiamenti strutturali nel mercato dello spago per legare*

(63) Le stesse parti interessate, inoltre, hanno sostenuto che l'industria comunitaria non aveva saputo riconoscere le graduali tendenze del mercato a spostarsi dallo spago per legare alle reti e dallo spago per legare medio a quello pesante. Tali parti interessate hanno anche sostenuto che il passaggio dallo spago per legare medio allo spago per legare pesante aveva avuto un impatto diretto sul totale delle tonnellate di prodotto vendute, in quanto occorre meno spago per legare pesante che spago per legare medio per produrre lo stesso peso di balle.

In effetti, è vero che nel periodo dell'inchiesta si sono verificati questi spostamenti nel mercato comunitario dello spago per legare. Ciononostante,

si è rilevato che l'industria comunitaria, soprattutto grazie agli investimenti effettuati per sostituire i macchinari obsoleti, ha tenuto il passo con questi cambiamenti aumentando la propria presenza nel mercato dello spago per legare pesante. Si noti inoltre che nel periodo oggetto dell'inchiesta il consumo è aumentato, per cui la tesi relativa all'impatto in termini di tonnellate di prodotto vendute del passaggio dallo spago per legare medio allo spago per legare pesante va respinta.

3. **Conclusioni sul nesso di causalità**

(64) Alla luce di quanto sopra, sebbene non si possa escludere che qualche altro fattore abbia avuto un impatto negativo sulla situazione dell'industria comunitaria, tale impatto non è stato tale da interrompere il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria comunitaria e le importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi in questione. Pertanto, e in assenza di ulteriori informazioni, si conferma la conclusione che l'effetto combinato delle importazioni di spago per legare originario della Polonia, della Repubblica ceca e dell'Ungheria ha di per sé provocato un pregiudizio grave all'industria comunitaria.

Si giunge a questa conclusione in particolare data la perdita di quota di mercato dell'industria comunitaria, combinata con un peggioramento della redditività, che è coinciso con un aumento di volume e di quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping, a prezzi che sottoquotavano costantemente quelli dell'industria comunitaria.

H. **INTERESSE DELLA COMUNITÀ**

(65) Si è sostenuto che le conclusioni del regolamento sui dazi provvisori in merito all'interesse della Comunità non erano suffragate da elementi concreti di prova. In particolare, si è detto che la Commissione non aveva tenuto conto dell'impatto delle misure antidumping sugli importatori per sostenere le sue conclusioni sull'interesse della Comunità.

Si noti che la Commissione ha contattato tutti gli importatori conosciuti, ricevendo solo risposte parziali e generiche. Le parti suddette, inoltre, non hanno presentato ulteriori osservazioni documentate successivamente all'adozione delle misure provvisorie.

(66) In assenza di reazioni da parte degli utilizzatori, si è dedotto che un eventuale aumento dei prezzi avrebbe avuto un'incidenza limitata, tenendo conto del livello del dazio proposto. Si ritiene inoltre che l'istituzione di misure avrà l'effetto di ripristinare una situazione di effettiva concorrenza, che consentirà all'industria comunitaria di riguadagnare la quota di mercato perduta e di aumentare la propria redditività.

(67) Si è pertanto concluso che si possono confermare le conclusioni esposte ai punti 66-67 del regolamento sui dazi provvisori.

I. **MISURE DEFINITIVE**

1. **Misure definitive**

a) *Livello di eliminazione del pregiudizio*

(68) Un produttore esportatore ungherese ha sostenuto che i prezzi delle sue esportazioni dovevano essere corretti ai fini della determinazione del livello di eliminazione del pregiudizio per tener conto della differenza dei prezzi delle materie prime tra l'industria ungherese e l'industria comunitaria.

Come indicato al punto 70 del regolamento sui dazi provvisori, tuttavia, il livello di eliminazione del pregiudizio è stato determinato in base ai costi di produzione dell'industria comunitaria, maggiorato di un ragionevole profitto. Qualsiasi considerazione relativa alle differenze di costi di produzione tra l'industria ungherese e quella comunitaria, quindi, è irrilevante da questo punto di vista.

(69) Per determinare il livello delle misure da istituire in via definitiva, si è considerato che occorreva aumentare i prezzi delle importazioni oggetto di dumping, portandoli a un livello tale da non causare pregiudizio. L'aumento dei prezzi necessario, o margine di pregiudizio, è stato determinato in base al confronto tra la media ponderata dei prezzi all'esportazione per i tipi di spago per legare utilizzati per determinare la sottoquotazione dei prezzi a livello cif franco frontiera comunitaria e la media ponderata del costo di produzione effettivo dell'industria comunitaria, maggiorato di un margine di profitto del 5 %. Si è ritenuto che tale margine di profitto fosse la redditività che si sarebbe potuta ottenere in assenza del dumping causa del pregiudizio, anche tenendo conto del fatto che il prodotto in questione è considerato dalle parti interessate un prodotto di base.

(70) Per ciascuno dei produttori esportatori che hanno collaborato si è stabilito un margine di pregiudizio espresso come percentuale del valore cif delle loro esportazioni nella Comunità.

(71) Successivamente alla comunicazione delle conclusioni provvisorie, sono state formulate osservazioni sul metodo utilizzato per determinare il margine di pregiudizio corrispondente al produttore esportatore dell'Arabia Saudita.

Si sosteneva che la Commissione doveva includere nei suoi calcoli uno specifico tipo di spago per legare, che costituiva la maggioranza delle vendite dell'Arabia Saudita sul mercato del Regno Unito. La Commissione ha esaminato questa argomentazione, ed è giunta alla conclusione che l'inclusione di queste vendite del produttore esportatore saudita sul mercato del Regno Unito avrebbe reso i calcoli più rappresentativi. La Commissione ha riveduto i suoi calcoli di conseguenza, utilizzando la stessa metodologia illustrata al punto 70 del regolamento sui dazi provvisori.

In base a tale metodologia, è risultato che il margine di pregiudizio riveduto per l'unico produttore esportatore saudita (Synthec) era a un livello minimo, mentre per due produttori esportatori polacchi — PAT Defalin s.a. e Terplast sp z.o.o. — era rispettivamente del 27 % e del 6,1 %. Il livello di eliminazione del pregiudizio per la WKI Isoliertechnik Spolska z.o.o. (Weltyn) è del 15,7 %. I margini di pregiudizio relativi agli altri produttori esportatori rimangono invariati.

(72) Alla luce delle conclusioni sopra esposte, si propone di istituire dazi antidumping definitivi sulle importazioni di spago per legare originario della Repubblica ceca, dell'Ungheria e della Polonia. Per quanto riguarda le importazioni dall'Arabia Saudita, si propone, in applicazione per analogia dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento di base, di chiudere il procedimento senza adottare misure.

(73) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base, per tutti i produttori esportatori il dazio proposto si basa sul margine inferiore tra il margine di pregiudizio e il margine di dumping. Lo stesso dicasi per i dazi residui. Si noti che, ai fini delle conclusioni definitive, i produttori esportatori polacchi che hanno collaborato rappresentano ora più del 90 % del totale delle esportazioni dalla Polonia. Si è pertanto calcolato un dazio residuo utilizzando il dazio più elevato rilevato per un singolo produttore esportatore che ha collaborato con sede in Polonia.

b) *Forma e livello delle misure definitive*

(74) Sulla base delle conclusioni sopra esposte in materia di dumping, pregiudizio, causalità e interesse della Comunità, si è esaminato quali dovessero essere la forma e il livello delle misure antidumping per eliminare gli effetti di distorsione degli scambi del dumping causa di pregiudizio e per ripristinare condizioni di effettiva concorrenza nel mercato comunitario.

(75) Le misure definitive dovrebbero configurarsi come dazi ad valorem, le cui aliquote sono state fissate individualmente per le imprese che hanno collaborato. Per le imprese che hanno offerto impegni in materia di prezzi, tuttavia, si può accettare questo tipo di misure. I suddetti impegni rispecchiano le conclusioni definitive dell'inchiesta in relazione ai prezzi minimi ivi previsti e sono stati accettati con la decisione 1999/215/CE della Commissione [1],

c) *Impegni*

(76) Come indicato ai punti 72 e segg. del regolamento sui dazi provvisori, si ricorda che i produttori esportatori ungheresi che hanno collaborato avevano offerto impegni, accettati dalla Commissione.

(77) Successivamente all'adozione delle misure antidumping provvisorie, un produttore esportatore ceco che ha collaborato (Juta a.s.) ha offerto alla Commissione un impegno sui prezzi, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento di base. La Commissione ha giudicato accettabile l'impegno offerto dal produttore esportatore in questione e, previa consultazione del comitato consultivo, il regolamento sui dazi provvisori è stato emendato di conseguenza con regolamento (CE) n. 2649/98 della Commissione [2]. Dopo essere state informate delle risultanze definitive della Commissione, l'altra società ceca che ha collaborato e una società polacca hanno offerto impegni ritenuti accettabili. L'accettazione degli impegni da parte della Commissione è stata consolidata nella decisione 1999/215/CE.

2. **Riscossione dei dazi provvisori**

(78) Altri cinque produttori polacchi hanno offerto un impegno che, contrariamente a quelli accettati per altri produttori nel quadro del presente procedimento, avrebbe permesso alle società in questione di decidere liberamente se esportare nel quadro dell'impegno o no. La Commissione ha respinto le offerte in quanto avrebbero permesso alle società di esportare i prodotti più cari nel quadro dell'impegno, mentre il dazio si sarebbe applicato ai prodotti di prezzo inferiore. Va osservato che il prezzo minimo da rispettare per ciascun gruppo di prodotti in base a una media ponderata trimestrale ha lo scopo di garantire che tutte le vendite vengano effettuate a un prezzo non pregiudizievole. Se si autorizzassero vendite al di fuori dell'impegno, si impedirebbe il conseguimento di questo obiettivo.

(79) Vista la gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento (CE) n. 2107/98 siano riscossi in via definitiva all'aliquota dei dazi definitivi istituiti.

J. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'ARABIA SAUDITA

(80) Alla luce delle conclusioni dell'inchiesta definitiva, il procedimento nei confronti delle importazioni originarie dell'Arabia Saudita viene chiuso dalla decisione 1999/215/CE della Commissione senza istituire misure. Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio dovrebbero quindi essere liberati,

[1] Vedi pagina 34 della presente Gazzetta ufficiale.

[2] GU L 335 del 10. 12. 1998, pag. 41.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spago per legare di polipropilene, attualmente classificabile nel codice NC ex 5607 41 00 (codice Taric 5607 41 00 * 10) originario della Polonia, della Repubblica ceca e dell'Ungheria.

2. Le aliquote dei dazi antidumping applicabili ai prezzi netti, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti fabbricati dalle imprese sotto elencate sono le seguenti:

Paese	Società	Aliquota di dazio (%)	Codice addizionale Taric
Polonia	BZLP Bezalin	17,2	8450
	PAT Defalin s.a.	16,3	8569
	Industrial Chemistry Research Institute	12,8	8578
	Terplast sp z.o.o.	6,1	8579
	Tutte le altre società	20,3	8900
Repubblica ceca	Tutte le società	24,8	8900
Ungheria	Tutte le società	32,9	8900

3. Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi e di altre pratiche doganali.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 1, il dazio definitivo non si applica alle importazioni di spago per legare di polipropilene prodotto e direttamente esportato e fatturato a una società importatrice della Comunità dalle società elencate nel paragrafo 2, che hanno offerto impegni sui prezzi accettati dalla Commissione.

2. Le importazioni effettuate nell'ambito degli impegni offerti e accettati vengono dichiarate nei seguenti codici addizionali Taric:

Paese	Società	Codice addizionale Taric
Polonia	WKI Isoliertechnik Spolka z.o.o.	8620
Repubblica Ceca	Juta a.s.	8596
	Lanex a.s.	8580
Ungheria	Partium '70 Rt	8581
	Tiszai Vegyi Kombinat Rt	8582
	Elso Magyar Kenderfono Rt	8583

Articolo 3

1. Gli importi provvisoriamente depositati ai sensi del regolamento (CE) n. 2107/98 in relazione alle importazioni originarie dei paesi di cui all'articolo 1 sono riscossi all'aliquota di dazio istituita a titolo definitivo.

2. Gli importi depositati in via provvisoria a norma del regolamento (CE) n. 2107/98 in relazione alle importazioni originarie dell'Arabia Saudita sono liberati.

3. L'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2107/98 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1999.

Per il Consiglio
Il presidente
W. MÜLLER